

SCHEMA DI CONTRATTO

Fornitura di sedute per uffici e poltrone di attesa a ridotto impatto ambientale

CIG: [·]

INDICE:

ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, REQUISITI DI ESECUZIONE E TEMPI DI ESPLETAMENTO.....	4
ART. 3 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO E RESPONSABILITA’.....	8
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO CORRISPETTIVO.....	10
ART. 5 – CORRISPETTIVO	10
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	16
ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI	14
ART. 8 - CONTROVERSIE.....	14
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTI.....	15
ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO	24
ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	25
ART. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO.....	26
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	27
ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA	29
ART. 15 - TRASPARENZA	30

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI32

ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 33

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Gianantonio Arnoldi, nato a Capriate San Gervasio il 12 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito “**CAL**” o la “**Società**”).

E

[•] P.I. [•], con sede in [•], (di seguito l’**Affidatario**”), in persona di [•], C.F. [•], di seguito, entrambi (**CAL** e l’**Affidatario**), denominati congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- a) sul Negozio Elettronico della Centrale degli Acquisti (di seguito “**NECA**”) è attiva una “Convenzione per la fornitura di arredi per uffici e servizi connessi” stipulata tra ARIA e la società L.T.FORM 2 S.r.l. a cui CAL non è abilitata ad aderire in quanto la medesima è riservata agli Enti del Servizio Sanitario Regionale ed ai soggetti di cui agli allegati A1 e A2 della Legge Regionale n. 30/2006, tra i quali CAL non figura;
- b) non risultano attualmente attive Convenzioni su Mepa, né Convenzioni NECA stipulate da ARIA a cui CAL è abilitata ad aderire ed aventi ad oggetto la fornitura di cui CAL necessita;
- c) con decisione di contrarre e di affidamento del [•] ottobre 2024, **CAL** ha assunto le necessarie determinazioni in ordine all’affidamento in

epigrafe;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le **Parti** sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del **Contratto**

e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso.

Costituiscono parimenti parte integrante e sostanziale del **Contratto** i seguenti **Documenti Contrattuali**, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, ancorchè non materialmente allegati al **Contratto**, nonchè tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel **Contratto** e nei Documenti allegati di seguito elencati:

a) Documenti dell'Offerta:

1. L'Offerta, comprendente la Dichiarazione sostitutiva, la Dichiarazione di conformità ai CAM, nonché il Documento di Offerta;

b) Documenti dell'Offerta:

1. Richiesta di preventivo;
2. Convenzione;
3. Capitolato Tecnico della Convenzione;
4. Elenco prezzi unitario della Convenzione;
5. Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di affidamento ai quesiti pervenuti;

c) Ulteriori Documenti:

1. Modello per comunicazione dei flussi finanziari ex art. 3 L.

136/2010.

1.2 In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente **Contratto** e quelle contenute nei Documenti contrattuali, prevale quanto previsto nel presente **Contratto**.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative, regolamentari oppure all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del **Contratto**.

1.3 Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

a) **Affidatario** indica [•] P.I. [•], con sede in [•], che sottoscrive il **Contratto**;

b) **CAL** indica Concessioni Austradali Lombarde S.p.A.;

c) **CAM** indica i Criteri ambientali minimi adottati con Decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del PAN GPP;

b) **Codice** indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e ss.m.i.i.;

c) **Contratto** indica il presente Contratto;

d) **Convenzione** indica la Convenzione per la fornitura di arredi per uffici

e servizi connessi stipulata tra ARIA e l'Affidatario a cui CAL non può

aderire, di cui alla precedente lett. a) delle premesse;

e) **Corrispettivo** indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto, ai sensi dell'art. 5 del Contratto;

f) **D.M. n° 254/2022** indica il **Decreto Ministeriale 23 giugno 2022, n. 254** pubblicato in **G.U. Serie Generale n. 184 del 8 agosto 2022**

avente ad oggetto i "Criteri ambientali minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni e per l'affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l'affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni";

g) **Documenti della Convenzione** indica la Convenzione, il Capitolato Tecnico della medesima e l'Elenzo prezzi unitario applicabili al Contratto per quanto compatibili e non in contrasto con la medesima;

h) **PAN GPP** indica il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e dell'economia e delle finanze, 11 aprile 2008, ai sensi dell'art. 1 co. 1126 e 1127 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

i) **Sedute** indica le sedie e le poltrone oggetto della fornitura di cui al presente Contratto;

j) **D.lgs. 81/2008** indica il decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

1.4 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO, REQUISITI DI ESECUZIONE E

TEMPI DI ESPLETAMENTO

2.1 CAL conferisce all'**Affidatario**, che accetta, la fornitura di *i)* sedie per ufficio e *ii)* poltrone di attesa a ridotto impatto ambientale (di seguito insieme anche le "Sedute"), secondo quanto di seguito specificato.

2.2 In particolare **CAL** necessita di:

- i. nr. 60 sedute operative con supporto lombare e braccioli regolabili in altezza, di cui nr. 20 con braccioli smontati (le "Sedie");
- ii. nr. 2 poltrone visitatore tipo divanetto 1 posto (le "Poltrone")

secondo le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico.

2.3 L'**Affidatario** si impegna a eseguire il presente **Contratto** alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dalla Convenzione.

2.4 L'**Affidatario** si impegna ad eseguire la prestazione oggetto del presente **Contratto** in conformità al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei principi ergonomici e dei requisiti prestazionali e di salute.

2.5 L'**Affidatario** si impegna ad eseguire il presente **Contratto** in conformità, altresì, ai CAM definiti dal D.M. 254/2022.

In particolare l'**Affidatario** si impegna ad eseguire la fornitura nel rispetto dei requisiti di conformità previsti dalle norme tecniche cogenti per la fornitura in oggetto.

Si rinvia ai Documenti della Convenzione, per quanto non espressamente previsto e non in contrasto con il presente **Contratto**.

2.6 L'**Affidatario** si impegna a consegnare, prima della consegna delle Sedute, entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla Richiesta di esecuzione anticipata/dalla sottoscrizione del **Contratto**, la Documentazione

attestante la conformità delle Sedute ai CAM, quale documentazione rilasciata da Organismi di valutazione della conformità, etichette o altra documentazione tecnica da cui ne risulta la conformità medesima.

2.7 Nei successivi n. 10 (dieci) giorni solari consecutivi decorrenti dall'invio della documentazione sopra indicata, il RUP verifica che la documentazione prodotta dall'**Affidatario** attesti la conformità delle Sedute/della fornitura ai CAM e non sia incompleta.

2.7.1 In caso di carenza o di non conformità della documentazione prodotta, il RUP assegna un ulteriore termine, non superiore a 5 (cinque) giorni solari, per la consegna delle integrazioni documentali.

2.7.2 Qualora l'**Affidatario** non produca nei termini fissati al precedente art. 2.7.1 documentazione idonea ad attestare il rispetto delle Sedute/della fornitura ai CAM, l'**Affidatario** decadrà dall'aggiudicazione (in caso di Richiesta di esecuzione anticipata) o il Contratto si risolverà (nel caso di sottoscrizione del Contratto).

2.8 Qualora l'**Affidatario** produca documentazione idonea ad attestare il rispetto della fornitura ai CAM, il RUP invierà all'**Affidatario**, alla PEC di cui al successivo art. 9.1 lett b) specifica **Richiesta di consegna delle Sedute**.

2.8.1 L'**Affidatario** si impegna alla consegna delle Sedute entro n. 28 (ventotto) giorni solari decorrenti dalla specifica richiesta di cui al precedente art. 2.8, fatto salvo un maggior termine assegnato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base di circostanze peculiari.

2.9 Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del del D. Lgs. n. 36/2023 e

	ss.mm.ii, l' Affidatario si impegna a eseguire, ove richiesto da CAL entro	
	un anno decorrente dalla Richiesta di consegna della fornitura di cui al	
	precedente art. 2.8 , prestazioni oggetto del Contratto, ossia ulteriori Se-	
	die e/o Poltrone, nonché ulteriori forniture di arredi oggetto della Conven-	
	zione eventualmente resesi necessarie.	
	In caso di richiesta di fornitura di arredi della Convenzione, diversi da	
	quelli di cui all'art. 2.1, si applica quanto previsto al precedente art. 2.7.	
	Si rinvia all'art. 5.1 lett. ii .	
	In caso di successiva ulteriore richiesta di fornitura di arredi della Con-	
	venzione, l' Affidatario si impegna alla consegna della fornitura entro n.	
	45 (quatantacinque) giorni solari decorrenti dalla specifica richiesta di cui	
	al precedente art. 2.8., fatto salvo un maggior termine assegnato dal Re-	
	sponsabile Unico del Progetto sulla base di circostanze peculiari; in caso	
	di consegne urgenti, l' Affidatario si impegna alla consegna della forniture	
	entro n. 28 (ventotto) giorni solari decorrenti dalla specifica richiesta	
	di cui al precedente art. 2.8.	
	2.10 Il mancato rispetto delle tempistiche di espletamento di cui al pre-	
	sente art. 2 comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art.	
	7 .	
	ART. 3 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO E RESPONSABILITA’	
	3.1 Sono a carico dell' Affidatario , intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale, tutti i servizi di montaggio e fissaggio, nonché tutti gli oneri e	
	le spese relativi alla prestazione oggetto del Contratto , nonché ogni altra	
	attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un cor-	
	retto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto .	

3.2 L'**Affidatario** si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari di carattere tecnico e di sicurezza in vigore, oltre che quelle che dovessero essere emanate successivamente all'inizio dell'esecuzione del **Contratto**. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del **Contratto** e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell'**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'**Affidatario** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di **CAL** assumendosene il medesimo **Affidatario** ogni relativa alea.

3.3 L'**Affidatario** si impegna a eseguire tutte le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dai Documenti della Convenzione.

3.4 L'**Affidatario**, se inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente **Contratto** è tenuto a risarcire i danni derivanti a **CAL** in conseguenza dell'inadempimento.

3.5 L'**Affidatario** dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi della propria organizzazione per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto**. L'**Affidatario**, in particolare, dichiara e garantisce che l'attività oggetto del **Contratto** costituisce ordinaria attività e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del presente **Contratto**, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l'**Affidatario** ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per **CAL**.

È fatta salva la facoltà per l'Affidatario di ricorrere a quanto previsto dalla normativa applicabile.

3.6 Si rinvia ai Documenti della Convenzione, per quanto non espressamente previsto e non in contrasto con il presente **Contratto**.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

6.1 Il presente **Contratto** ha efficacia decorrente dalla Richiesta di esecuzione anticipata della prestazione/dalla sottoscrizione del Contratto ed ha durata decorrente dalla Richiesta di consegna della fornitura sino ad un anno decorrente dalla suddetta Richiesta di consegna della fornitura.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

5.1 L'importo complessivo è pari ad **Euro [·] ([·]/[·])**, oltre IVA nelle misure di legge, di cui:

- i. **Euro [·] ([·]/[·])**, oltre IVA nelle misure di legge, per la fornitura delle sedute indicate all'art. **2.1** e **2.2**;
- ii. L'eventuale importo massimo di **Euro 2.000,00 (duemila-mila/00)** oltre IVA nelle misure di legge, quale eventuale importo per le prestazioni ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 di cui al precedente art. **2.11**.

5.2 I corrispettivi di cui al precedente art. **5.1** punti i. e ii. sono determinati applicando i prezzi unitari di cui alla Convenzione e moltiplicando per il numero di Sedie e Poltrone oggetto di cui all'art. 2.2.

5.3 In caso di richiesta di prestazioni ai sensi del precedente art. 2.9, l'importo effettivo è determinato moltiplicando i prezzi unitari di cui alla Convenzione per la tipologia e quantità di prestazioni richiesta.

5.4 Sono a carico dell'**Affidatario**, intendendosi remunerati nel corrispettivo contrattuale, le spese di trasporto e di consegna di ciascuna fornitura.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 Ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. **2** verrà corrisposto all'**Affidatario** il **20% (venti per cento)** dell'importo di cui al precedente art. **5.1** punto i., ossia **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre IVA nelle misure di legge, a condizione che l'**Affidatario** abbia costituito, nel suddetto termine di 15 giorni, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. **11.1**.

È fatto salvo quanto previsto al successivo art. **6.8**.

6.2 Il corrispettivo di cui all'art. **5.1** punto i., pari a **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre IVA nelle misure di legge, sarà corrisposto a seguito della consegna della fornitura , di cui al precedente art. **2.8.1**. In caso di richiesta di cui al precedente art. **2.9**, il corrispettivo sarà corrisposto a seguito di ciascuna ulteriore consegna.

6.3 Maturati i presupposti di cui al precedente art. **6.1**. e **6.2**, ferma restando la verifica – da parte di **CAL** – del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'**Affidatario** emetterà fattura elettronica per l'importo dovuto utilizzando il codice univoco Q1X4S1 ed indicando il Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice unico di Progetto (CUP) - ove applicabile - di cui al successivo 6.11.2.

Si rappresenta che **CAL** rientra nell'elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, nell'ambito dell'applicazione dello Split

	Payment; pertanto, la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire	
	con la fattura PA assoggettata a split payment.	
	6.4 Il corrispettivo maturato, fatti salvi i casi in cui si debba procedere	
	all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7, verrà liquidato	
	a mezzo di bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di	
	ricevimento della fattura sul conto corrente dedicato comunicato	
	dall' Affidatario , previa verifica, da parte di CAL, del corretto adem-	
	pimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell' Affidatario .	
	6.5 La liquidazione della fattura è subordinata al corretto assolvimento	
	delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti attestato	
	mediante DURC richiesto da CAL alle Autorità competenti (regolarità	
	contributiva).	
	6.6 L'inadempimento da parte dell' Affidatario di uno qualsiasi degli ob-	
	blighi ad esso derivanti dal Contratto darà a CAL il diritto di sospen-	
	dere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l'Affida-	
	tario avrà posto fine a tale inadempimento. CAL non dovrà corri-	
	spondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel	
	pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.	
	6.7 In caso di ottenimento da parte di CAL del DURC che segnali un'ina-	
	dempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle re-	
	tribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario, trova ap-	
	plicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6, primo, terzo e	
	quarto periodo del D.Lgs. n. 36/2023.	
	6.8 In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è ope-	
	rata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto	

dall'art. 11, co. 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'**Affidatario** deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.

Le ritenute così accumulate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario da parte degli enti previdenziali competenti.

6.9 Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'Affidatario, la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui **CAL** avrà ricevuto la fattura corretta da parte dell'Affidatario.

6.10 L'**Affidatario** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del **Contratto**, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge n. 136/2010.

6.11.1 Al fine di cui al precedente art. **6.2**, l'**Affidatario** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto indicati nel "*Modello per comunicazione ex art. 3 L.136/2010*".

6.11.2 Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: [•].

6.11.3 La violazione degli obblighi di cui al presente art. **6.11** e alla Legge

n. 136/2010 determinano la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI

7.1 L'Affidatario è soggetto a penalità:

- i. qualora non ottemperi alle tempistiche di cui al precedente art. **2.8**, come meglio specificato al successivo art. **7.2**;
- ii. in caso di violazione delle prescrizioni contrattuali e/o di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non correttamente, come meglio specificato al successivo art. **7.3**.

7.2 In caso di ritardato adempimento della prestazione rispetto alla tempistica di cui al precedente art. **8**, **CAL** potrà applicare una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo di cui al precedente art. 5.1 punto i. , fermo restando che, in caso di ritardo complessivamente superiore a **30 (trenta) giorni** rispetto al termine di cui al precedente art. **8**, ai sensi del successivo art. **13**, **CAL** ha facoltà di risolvere il **Contratto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

7.3 In caso di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non esattamente, o eseguite in modo non conforme alle disposizioni contrattuali, **CAL** potrà applicare una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo di cui al precedente art. **5.1** punto i. decorrente dalla relativa contestazione per ogni giorno di ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione in modo conforme alle disposizioni contrattuali.

7.4 L'Affidatario è soggetto, altresì, alle penalità previste dai **Documenti della Convenzione**.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le **Parti** in relazione all'esecuzione del **Contratto** sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTI

9.1 Le **Parti** danno atto che:

(a) il **Responsabile Unico del Progetto** è:

Ing. Alberto Rigoni

Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

Tel. 02-671567238 - pec: cal@pec.calspa.it

(b) Il referente dell'**Affidatario** è:

[•]

Tel. [•] - Mail: [•]- pec: [•]

9.2 Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo p.e.c., l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Affidatario dovrà essere preventivamente autorizzata da **CAL**. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.

9.3 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite pec alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente punto **9.1**

ART. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITA' DEL CREDITO

10.1 Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del **Contratto**

avrà efficacia se non accettato per iscritto da **CAL**.

10.2 Termini aggiuntivi proposti dall'**Affidatario** o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel **Contratto** non avranno alcuna efficacia se non accettati per iscritto da **CAL**.

10.3 E' vietata la cessione del **Contratto** sotto qualsiasi forma.

Ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 119, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 120, co. 12 e 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

10.4 È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 co. 12 ed art. 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge n. 136/2010. L'**Affidatario**/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il **CIG** e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il **Contratto**. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il **CIG** ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.

ART. 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

11.1 Le Parti danno atto che, ai fini della corresponsione dell'importo di cui al precedente art. **6.1**, l'**Affidatario** dovrà inviare via PEC la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione del **Contratto**

di cui al precedente art. 4.1.

La suddetta garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto garante in formato *.p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di controllo e l'**Affidatario** dovrà altresì inviare copia del documento attestante i poteri di firma del soggetto garante.

In caso di decorso del suddetto termine senza l'invio della garanzia in oggetto, **CAL** provvederà alla corresponsione del corrispettivo secondo le tempistiche di cui all'art. 6.2 del **Contratto**, senza che l'**Affidatario** possa vantare qualsiasi pretesa anche in relazione alla mancata disponibilità dell'importo di cui al precedente art. 6.1.

ART. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO

12.1 **CAL**, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal **Contratto** in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto**.

12.2 Si rinvia, al riguardo, a quanto previsto nei **Documenti della Convenzione**.

12.3 L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.1 è esercitato mediante formale comunicazione inviata via PEC all'**Affidatario** da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

12.3 In tal caso all'**Affidatario**, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 12.2, secondo i corrispettivi e le condizioni di **Contratto**, nonché il **10% (dieci per cento)** dell'importo delle prestazioni non

eseguite di cui al precedente art. **5.2**, calcolato ai sensi del citato art. 123, co. 1 e dell'art. 11, co. 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente **Contratto** e nei **Documenti della Convenzione**, nonché a quelle di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, **CAL** avrà diritto di risolvere di diritto il **Contratto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile:

- a)** nel caso di cui al precedente art. **4.2**;
- b)** in caso di reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023;
- c)** in caso di applicazione di penalità contrattuali in misura superiore a quanto previsto dai **Documenti della Convenzione**;
- d)** l'Affidatario sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo parzialmente;
- e)** l'Affidatario apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni contrattuali non approvate specificamente per iscritto da CAL come previsto all'art. **10.1** del Contratto;
- f)** in caso di grave inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 nel caso previsto dall'articolo **6.13** del **Contratto**;
- g)** in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza come previsto all'art. **14.4** del **Contratto**;

	h) in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza nel caso previsto dall'articolo 15.2. del Contratto ;	
	i) in caso di reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta dall' Affidatario , anche se non gravi; si intendono reiterate le violazioni, anche di contenuto diverso, risultate per almeno tre volte;	
	j) in caso di mancata consegna della documentazione attestante la conformità delle Sedute ai CAM, qualora la suddetta richiesta avvenga successivamente alla sottoscrizione del Contratto.	
	13.2 in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio di trattamento, secondo quanto previsto al successivo art. 16.5.	
	13.3 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 13.1 , il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena CAL avrà dichiarato all' Affidatario , mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di CAL .	
	13.4 In tutti i casi di violazione da parte dell' Affidatario degli altri obblighi contrattuali che concretizzino un inadempimento grave, diversi da quelli di cui al precedente art. 13.1 , CAL invierà via PEC all' Affidatario diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e qualora l' Affidatario non adempia il Contratto sarà automaticamente risolto.	
	13.5 In ogni caso di risoluzione del Contratto , verrà riconosciuto all' Affidatario il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e	
	Pag. 19/24	

accettate da **CAL** alla data della risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a **CAL** dallo scioglimento del **Contratto** (anche per la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altro operatore economico) e dell'ammontare dei danni diretti e indiretti subiti da **CAL** medesima. Si applica in ogni caso l'art. 122, comma 5 e ss., del D.Lgs. n. 36/2023.

13.6 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, **CAL** comunicherà all'**Affidatario** la data di restituzione della documentazione fornita per consentire l'espletamento della prestazione oggetto del **Contratto** oltre che la consegna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del **Contratto** stesso.

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

14.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), l'**Affidatario** si impegna in solido con i propri dipendenti obbligandosi a rendere edotti gli stessi all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti **CAL**.

14.2. L'**Affidatario** è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

14.3. L'**Affidatario** è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'**Affidatario** dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

14.4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al precedente art. **13.1 lett. f)**, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 15 – TRASPARENZA

15.1L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

- a)** che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del **Contratto**;
- b)** di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del **Contratto**;
- c)** di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del **Contratto** rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d)** di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- e)** di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale **CAL** ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi -

	nell'espletamento del Contratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;	
	f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottati da CAL e pubblicati sul relativo sito internet www.calspa.it – sezione <i>Società Trasparente</i> , impegnandosi – nel corso dell'esecuzione del Contratto - al rispetto delle suddette norme e principi.	
	15.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente art. 15.1. , ovvero l'Affidatario non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente art. 15.1. , CAL avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma del precedente art. 13 , e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.	
	ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	16.1. L' Affidatario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto , le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto di cui alla <i>"Informativa privacy"</i> in calce alla Dichiarazione sostitutiva, che si intende integralmente richiamata anche se non allegata al presente Contratto .	
	16.2. Con la sottoscrizione del Contratto , l' Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e	

trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

16.3. L'Affidatario si impegna altresì a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

16.4 L'Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

16.5. Nel caso in cui l'**Affidatario** violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, **CAL** potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. secondo quanto previsto al precedente art. **13.1 lett. i)**, oltre al risarcimento del danno.

ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono a carico dell'Affidatario.

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, il presente

	Contratto è da considerarsi esente dal versamento dell'imposta di bollo, ai	
	sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'art. 1, comma 2, dell'All. I.4 del D.Lgs. n.	
	36/2023.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Milano, [•]	
	Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. [•]	
	(l'Amministratore Delegato)	(l'Affidatario)
	Dott. Gianantonio Arnoldi [•]	
	<i>Documento informatico firmato digitalmente</i>	
	<i>ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</i>	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Affidatario	
	dichiara di approvare tutte le clausole del Contratto ed, in particolare, quelle	
	di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16 e 17.	
	[•]	
	(Legale Rappresentante)	
	[•]	
	<i>Documento informatico firmato digitalmente</i>	
	<i>ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</i>	